Camera di Commercio
Genova

Ver
10_2026



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

International Chamber of Commerce ICC World Chambers Federation
Certificate of Origin
Accredited Chamber IT1500201

Dal 2025, InfoCamere ha rilasciato la nuova piattaforma "Commercio Estero" per la gestione telematica di tutti i documenti per il commercio estero, disponibile all'indirizzo https://commercioestero.camcom.it.

Per la Camera di Commercio di Genova la nuova piattaforma è accessibile attraverso l'uso di un'utenza Telemaco attiva e resterà l'unico strumento per l'accesso alle operazioni inerenti il commercio estero a partire dal 15 novembre 2026.

Restano invariate le istruzioni formali di compilazione delle richieste, stabilite dalle istruzioni ministeriali (Nota circolare n. 62321 del 18/03/2019 Ministero dello Sviluppo Economico - Addendum alle disposizioni per le Camere di Commercio del 22/04/2021) e in conformità con la normativa vigente:

- Reg. UE 952/2013
- Reg. Delegato UE 2015/2446
- Reg. di Esecuzione UE 2015/2447
- Convenzione di Kyoto – allegato K
- Linee guida europee Eurochambres
- Decreto Ministeriale 12/7/2000 (Visti Ex Upica)

- Linee guida sui CO di ICC (protocollo accreditamento ICC/WCF)
- Delibera Giunta camerale n. 122/2019 - Comunicazione n. 187C/2021 – Delibera Giunta camerale n. 236/2024

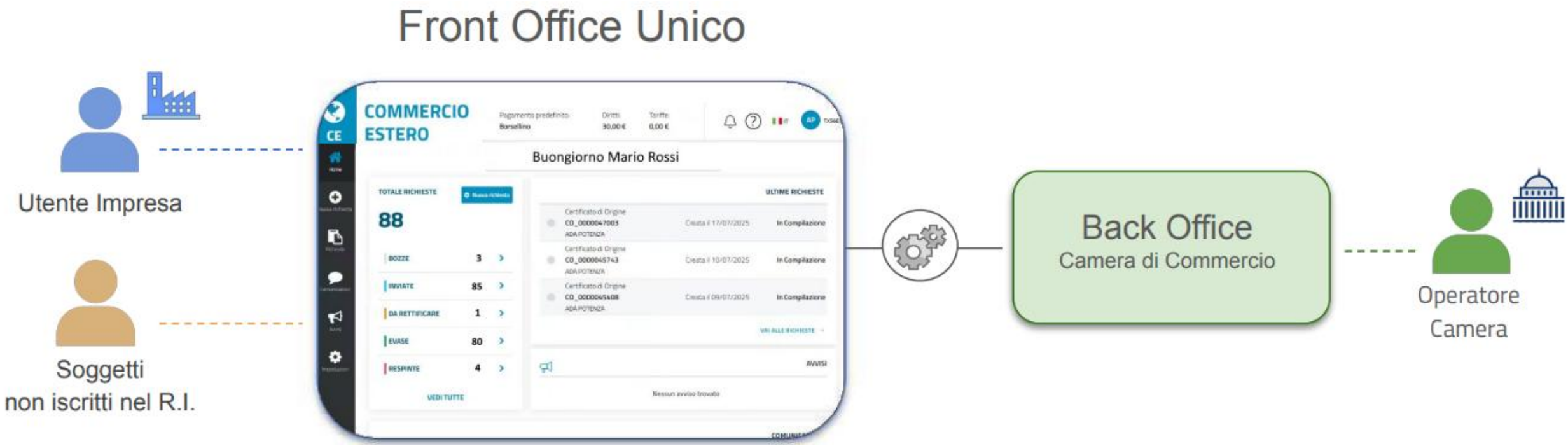
Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

International Chamber of Commerce
ICC World Chambers Federation
Certificate of Origin
Accredited Chamber
IT1500201

PIATTAFORMA COMMERCIO ESTERO

Si tratta di un sistema unico e integrato che semplifica e centralizza la gestione degli adempimenti del Commercio Estero e consente anche accesso a soggetti non iscritti al Registro imprese (ad esempio per le richieste di Carnet ATA).



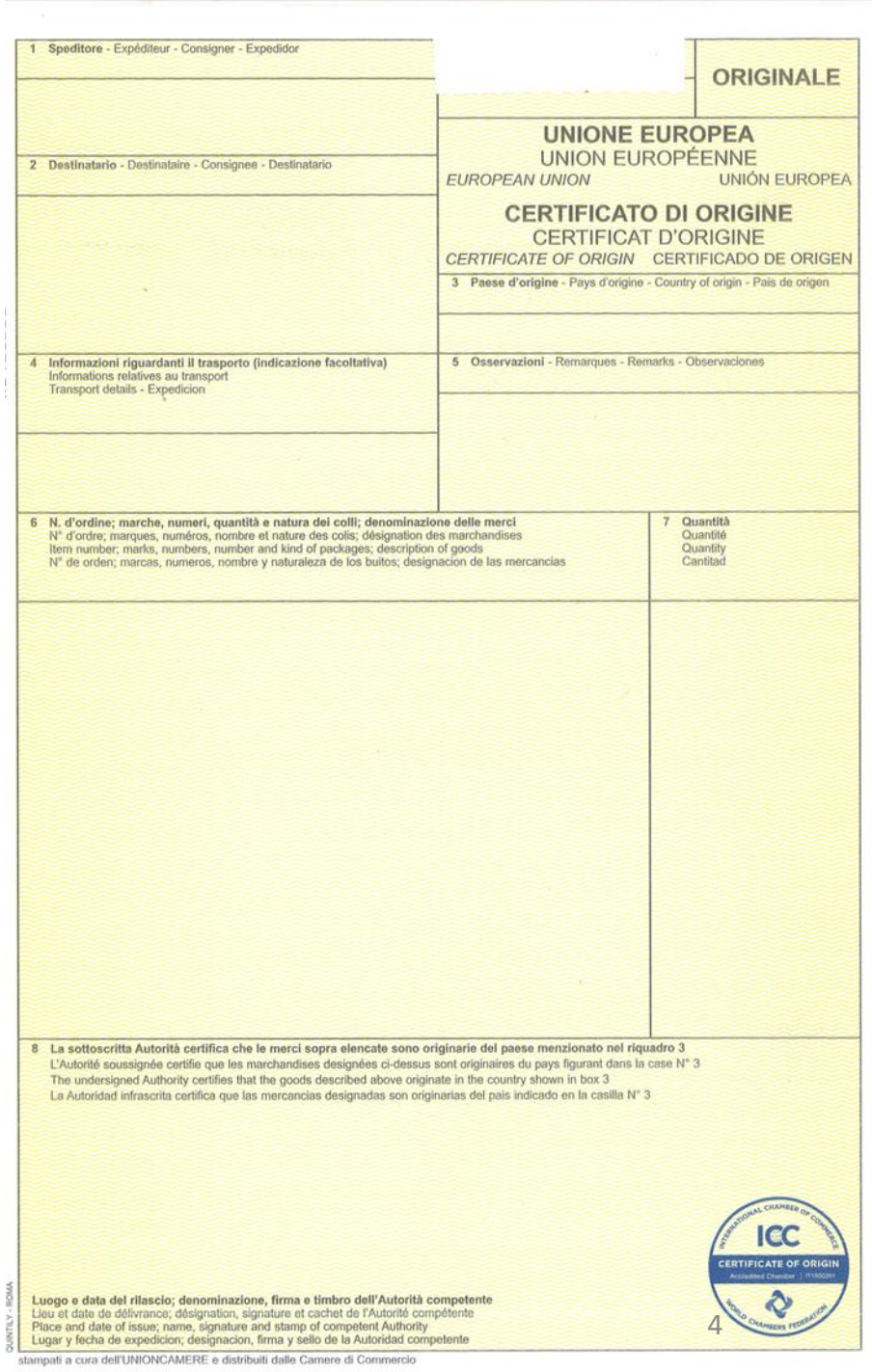
Camera di Commercio
Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

Dal 1° ottobre 2025 NON è più possibile emissione di Certificati di origine cartacei ma soltanto la stampa in azienda.

La pratica di richiesta deve essere trasmessa telematicamente alla Camera di Commercio competente territorialmente che provvederà a verificarne la correttezza. Se l'esito risulterà positivo, l'impresa riceverà il certificato vidimato via PEC/e-mail. Il documento, dove verranno riprodotti tutti i campi e le indicazioni grafiche come da modello unionale dei Certificati di origine, dovrà essere stampato dall'impresa con stampante a colori (obbligatoria) e su carta bianca con grammatura minima di 64 g/m².

Il sistema consente la stampa di un originale e di una copia: eventuali ulteriori copie necessarie dovranno essere richieste all'invio della pratica.


1 **Speditore** - Expéditeur - Consigner - Expedidor

ORIGINALE

UNIONE EUROPEA
UNION EUROPÉENNE
EUROPEAN UNION UNIÓN EUROPEA

CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICAT D'ORIGINE
CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICADO DE ORIGEN

2 **Destinatario** - Destinataire - Consignee - Destinatario

3 **Paese d'origine** - Pays d'origine - Country of origin - Pais de origen

4 **Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)**
Informations relatives au transport
Transport details - Expedicion

5 **Osservazioni** - Remarques - Remarks - Observaciones

6 **N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci**
N° d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
N° de orden; marcas, numeros, nombre y naturaleza de los buitos; designacion de las mercancias

7 **Quantità**
Quantité
Quantity
Cantitad

8 **La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del paese menzionato nel riquadro 3**
L'Autorité soussignée certifie que les marchandises designées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3
The undersigned Authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3
La Autoridad infrascrita certifica que las mercancias designadas son originarias del pais indicado en la casilla N° 3

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'Autorità competente
Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'Autorité compétente
Place and date of issue; name, signature and stamp of competent Authority
Lugar y fecha de expedicion; designacion, firma y sello de la Autoridad competente

ICC CERTIFICATE OF ORIGIN

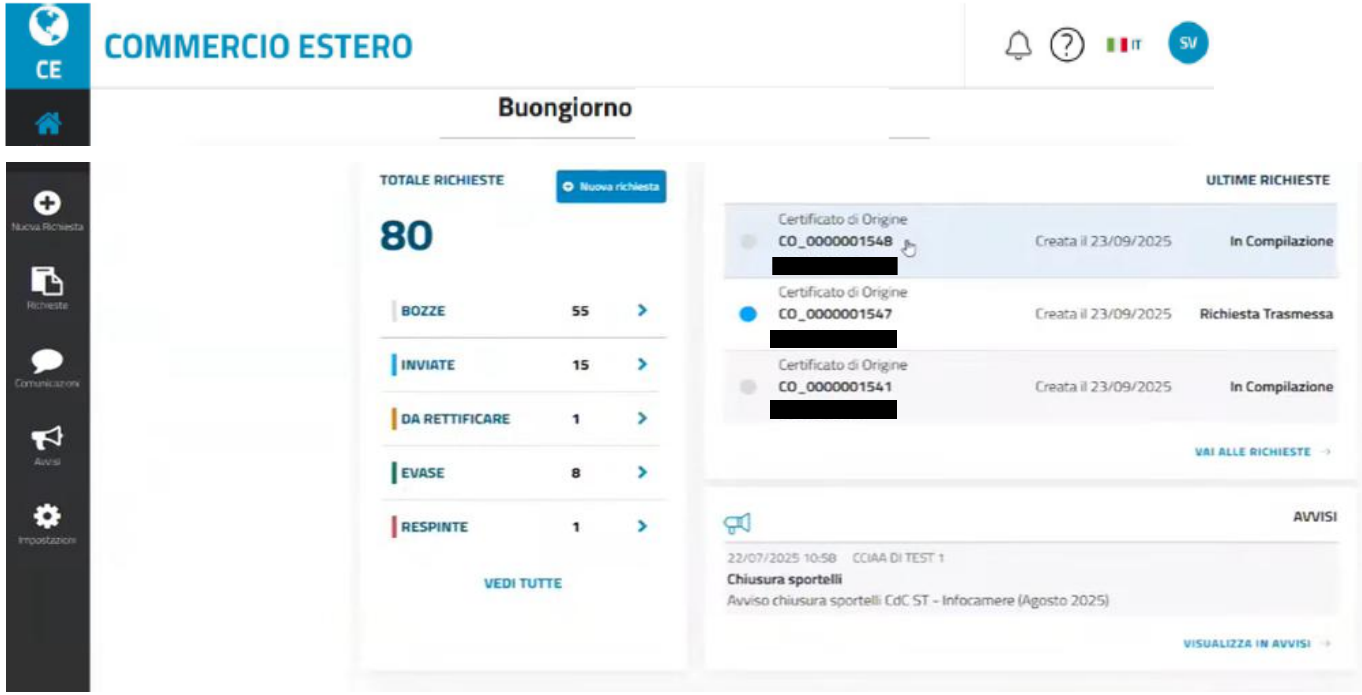
QUINTILY - ROMA

stampati a cura dell'UNIONCAMERE e distribuiti dalle Camere di Commercio

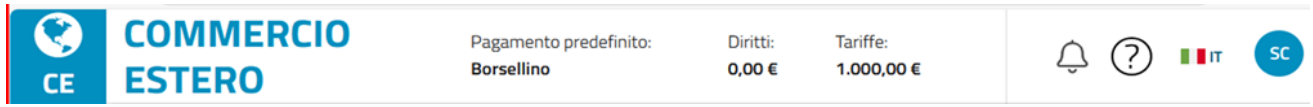
Dal link HTTPS://COMMERCIOESTERO.CAMCOM.IT si accede allo sportello dei documenti per l'estero.

E' necessario:

- **Essere in possesso di una utenza TELEMACO**
- **Essere in possesso di un dispositivo di firma digitale del soggetto avente poteri di rappresentanza della società nei confronti della Pubblica Amministrazione**
- **aver trasmesso tramite PEC a cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it apposito «Modulo di adesione al servizio»**

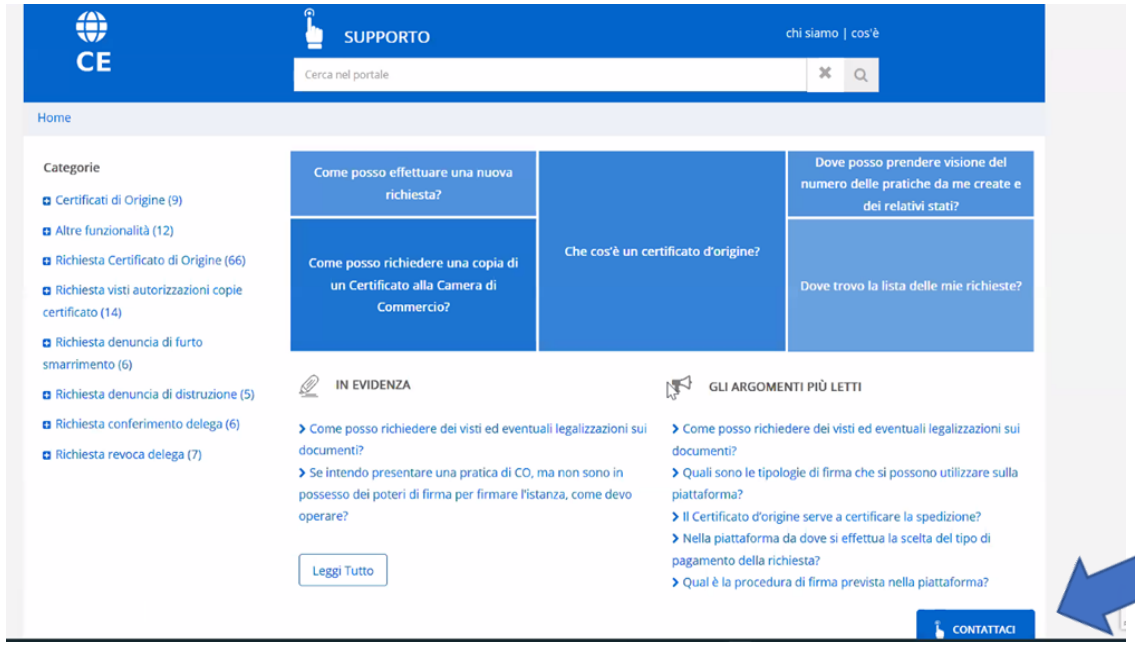


Assistenza tecnica di Infocamere



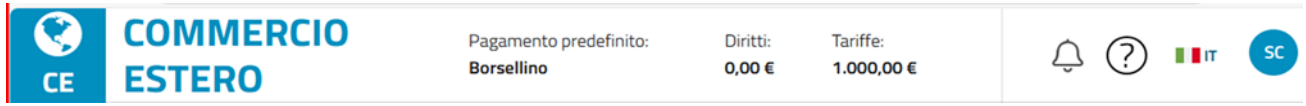
Per supporto tecnico relativo all'applicativo Commercio Estero cliccare prima sull'icona

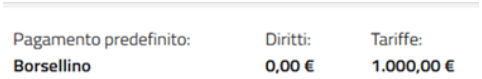
e successivamente sul pulsante «Contattaci» per essere reindirizzati a form di richiesta di un quesito specifico.



Infocamere non fornisce assistenza sui contenuti della pratica, di competenza della Camera di Commercio

Dal cruscotto, in alto a destra, è sempre visibile:





- Il credito del borsellino elettronico Per invio di pratiche relative a Certificati di origine e altri visti e attestazioni per l'estero occorre implementare la voce «Diritti»



- Le notifiche relative alle pratiche



- Assistenza dedicata alla piattaforma



- Lingua del portale (Italiano/Tedesco)



- Utente collegato

All'interno di ogni singola pratica:





- Identificativo della pratica (da utilizzare per eventuali comunicazioni alla Camera di Commercio)



- Possibilità di nominare la pratica per una più agevole identificazione «lato impresa»



- Istruzioni Camera di Commercio, relative alla compilazione delle richieste



- Salvataggio della bozza di Certificato



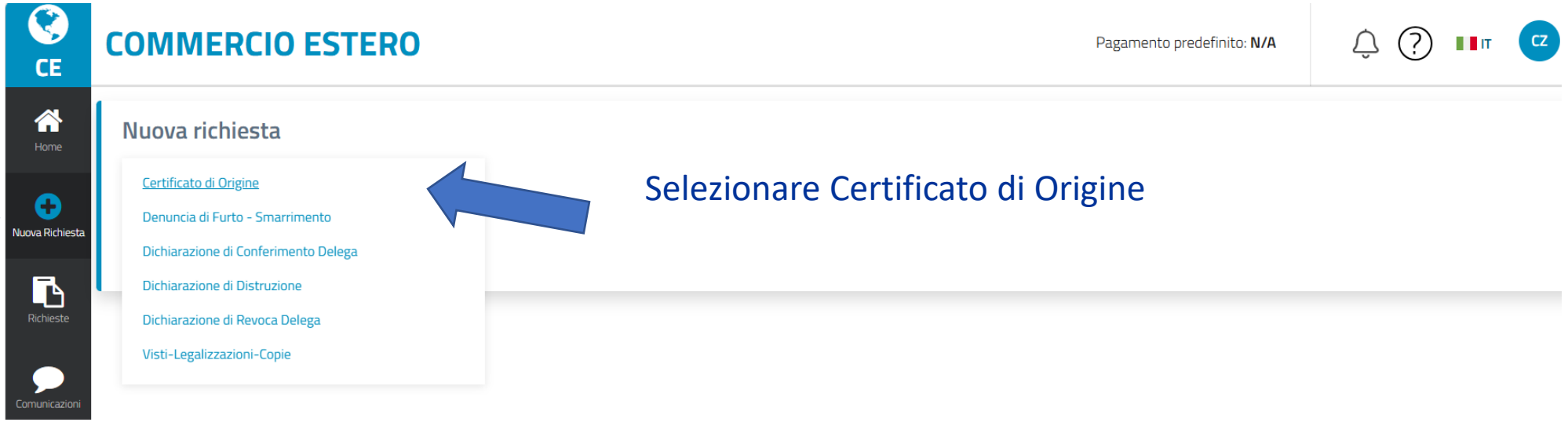
- Visualizzazione e stampa «Documento di sintesi» contenente i dati della richiesta



- Possibilità di scaricare un'anteprima del Certificato di Origine

Richiesta di Certificato di origine

Selezionare
Nuova richiesta



Selezionare Certificato di Origine



Selezionare **Camera di Commercio di Genova** e la sede di riferimento (**Genova o Chiavari**).

Se si seleziona la lingua straniera verranno tradotti automaticamente su CO i campi: Paese di destinazione, Paesi di origine delle merci e, se opzionati, indicazione «all'ordine» in casella 2 e numero e data della fattura in casella 5.

Speditore (Casella 1 del CO)



Dall'elenco a tendina è possibile selezionare l'impresa associata all'utenza Telemaco o, in alternativa, l'opzione «Altro soggetto» tramite la quale è possibile effettuare una ricerca puntuale. In questo caso l'impresa potrà essere selezionata tramite Codice Fiscale, Denominazione sociale oppure Numero REA



CASELLA 1: SPEDITORE

Denominazione sociale e indirizzo completo dello speditore così come risulta dal Registro delle Imprese.
Va sempre inserito il Paese: ITALIA

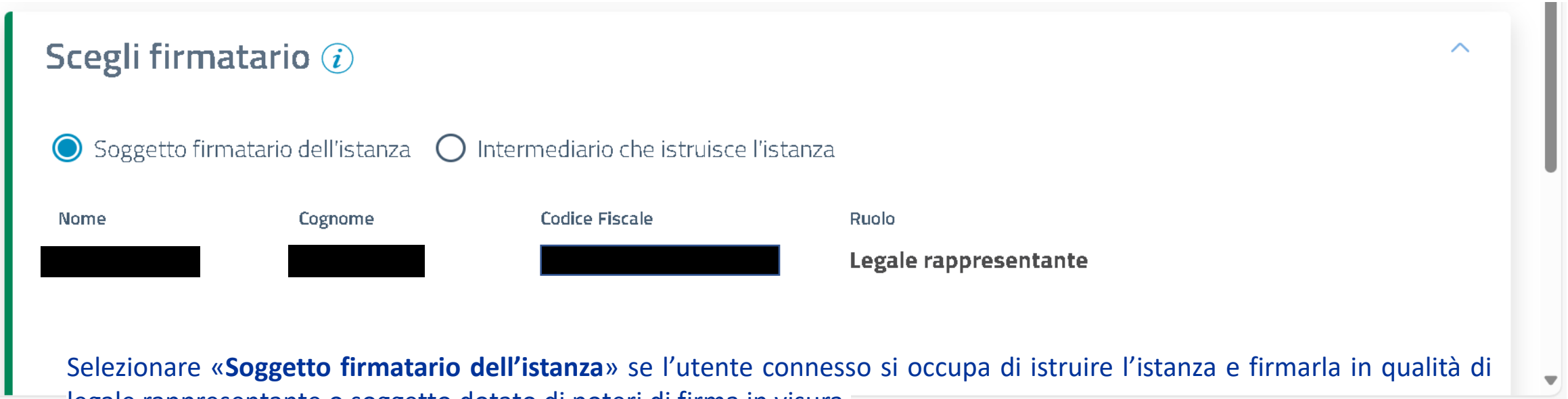
Per speditore s'intende:

1. Impresa che emette la fattura di vendita delle merci da esportare.
2. Spedizioniere doganale delegato da speditore, con merce in partenza dalla provincia di Genova.
3. Spedizioniere o rappresentante fiscale con sede/unità locale nella provincia, se per conto di ditta europea, con merce in partenza dalla provincia di Genova.

Nei casi 2 e 3, il soggetto che provvede alla spedizione, incaricato dall'impresa emittente la fattura, deve essere in possesso di **apposita delega sottoscritta da legale rappresentante (con i riferimenti alla fattura di esportazione), documento di identità e documento ufficiale dal quale si evincano i poteri per rilasciare delega (rappresentanza dell'impresa delegante)**.
Nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura **«per conto di»** seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita.

NON SI POSSONO INDICARE:
- Riferimenti bancari aziendali (IBAN)
- Riferimenti a nominativi di persone fisiche, divisioni aziendali
- Riferimenti che NON compaiono a RI (fax, tel)

Firmatario



Selezionare «**Soggetto firmatario dell'istanza**» se l'utente connesso si occupa di istruire l'istanza e firmarla in qualità di legale rappresentante o soggetto dotato di poteri di firma in visura.

Selezionare «**Intermediario che istruisce l'istanza**» se l'utente connesso si occupa solo di istruire l'istanza che sarà firmata successivamente da legale rappresentante o soggetto dotato di poteri di firma in visura. In tal caso occorrerà completare le caselle «Nome, Cognome, Codice Fiscale» con i dati del firmatario, legale rappresentante dell'impresa esportatrice.

È prevista anche la possibilità di richiedere abilitazione all'uso di sotto-utenze Telemaco per la trasmissione di pratiche da parte di persona incaricata (con credenziali proprie) ma con addebito dei diritti sul borsellino elettronico dell'utenza principale dell'impresa. Il titolare dell'utenza principale (rappresentante legale) dovrà farne richiesta via PEC alla Camera di Commercio.

Per proseguire cliccare sul pulsante 

Destinatario (Casella 2 del CO)

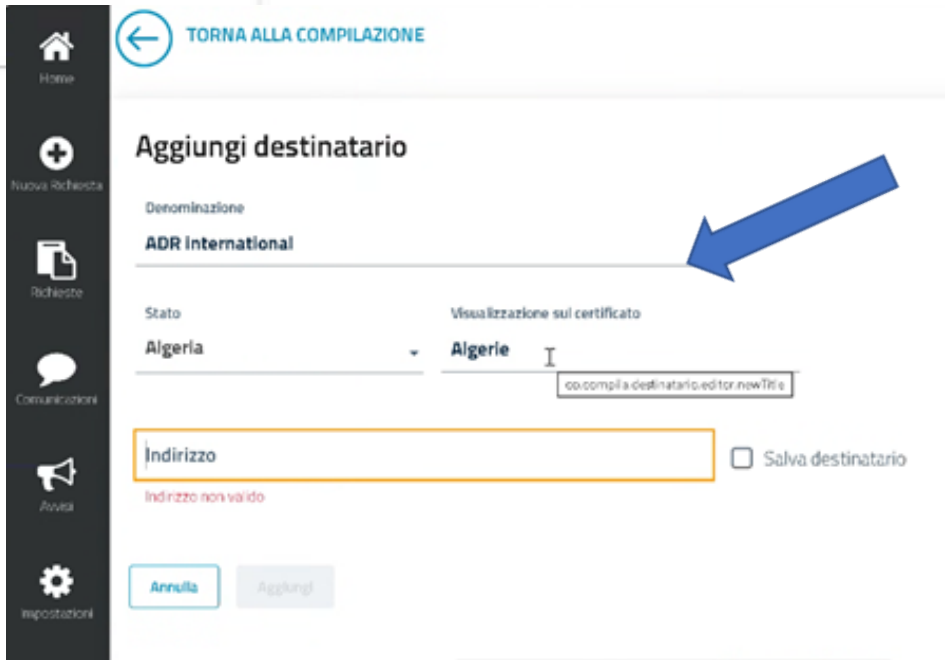
Vedere slide successiva per la compilazione della casella **DESTINATARIO**



Togliendo il flag sul Certificato appare solo la dicitura «All'ordine».

Il sistema consente di recuperare dalla sezione «Storico destinatari» le anagrafiche precedentemente salvate.

In caso di «triangolazioni», per aggiungere il secondo indirizzo, cliccare nuovamente su «Aggiungi Destinatario" e compilare i campi previsti.



Il campo «Visualizzazione sul certificato» consente l'inserimento manuale del Paese nelle lingue non previste dal sistema.

CASELLA 2: DESTINATARIO

1. Denominazione sociale e indirizzo completo dell'**ACQUIRENTE ESTERO** così come risulta dalla fattura di vendita.
2. Dicitura generica «**ALL'ORDINE**» o «**TO ORDER**» seguita, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione (da indicare in fattura).
3. Dicitura generica «**ALL'ORDINE**» o «**TO ORDER**» senza alcuna aggiunta nel caso di CO Italia su Italia. Vedere slide successiva

In caso di triangolazioni:

1. Denominazione sociale e indirizzo completo dell'**ACQUIRENTE ESTERO** (come risulta da fattura di vendita) seguito da denominazione e indirizzo completo del **DESTINATARIO ESTERO.**
2. Dicitura generica **«ALL'ORDINE» o «TO ORDER»** , seguita **eventualmente dal nome del Paese di destinazione**, se conosciuto (da indicare in fattura).
3. Denominazione sociale e indirizzo completo del **DESTINATARIO FINALE ESTERO** (che deve comparire in fattura).

I Paesi vanno sempre indicati per esteso e selezionati dal elenco a tendina
SIGLE NON AMMESSE

CERTIFICATO DI ORIGINE ITALIA SU ITALIA

Facilitazione per la trasmissione delle informazioni coperte da segreto commerciale che rende superflue le dichiarazioni riservate dei fornitori.

In tal caso in casella 2 «Destinatario» occorre utilizzare solo l'opzione: «TO ORDER» (senza aggiunta di Paese di destinazione)

Deve essere evidente che la merce è comunque destinata all'estero, pertanto in alternativa:

1. Nella fattura di vendita in Italia va indicata la destinazione finale o comunque la successiva esportazione.
2. Va allegata dichiarazione (DSAN) in cui il richiedente specifichi formalmente la futura esportazione da parte del destinatario italiano.

Paese di origine (Casella 3 del CO)



Selezionare il Paese di origine dal menù a tendina.
Per aggiungere ulteriori Paesi fare nuovamente click sulla lista e selezionare.

Quando si seleziona da apposito elenco a tendina il Paese unionale, il sistema – in automatico – antepone al nome del Paese l'indicazione «Unione Europea». E' comunque possibile inserire manualmente eventuali traduzioni non previste da sistema attraverso la casella «Visualizzazione sul certificato».



CASELLA 3: PAESE D'ORIGINE

1. **merce di ORIGINE UE:**
 E' sufficiente la sola dicitura **«UNIONE EUROPEA» o «EUROPEAN UNION»** **eventualmente seguita da indicazione del nome ufficiale dello Stato membro.**
 Tuttavia, alcuni Paesi, richiedono che, in questa casella, sia precisato anche il Paese membro.
 Consultare la Sezione Documenti export sul sito Mercati a Confronto: https://mercatiaconfronto.it/paesi oppure chiedere direttamente al proprio cliente.

2. **merce di ORIGINE EXTRA UE :**
 Nome ufficiale del PAESE EXTRA UNIONE EUROPEA per esteso.

3. **merce di ORIGINE MULTIPLA:**
 E' possibile indicare più Paesi d'origine nella casella 3 (le diverse origini andranno specificate anche in casella 6, distinguendo la merce di origine UE da quella extra UE).
 La merce di origine unionale di diversi Paesi membri NON si considera di origine multipla.

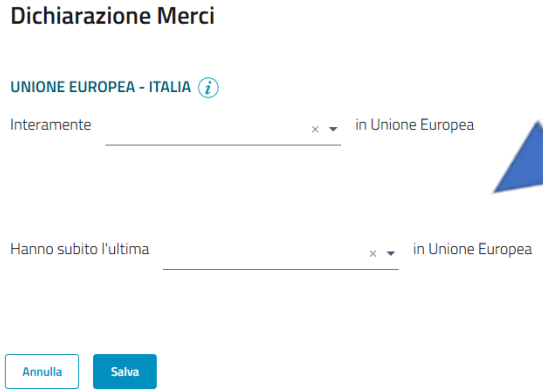
NON E' POSSIBILE INDICARE**:**

- la dicitura CEE, Comunità Europea
- le sigle e le abbreviazioni generali (es. USA)
- SOLO il Paese membro UE

Paese e Dichiarazione di origine (Casella 3 del CO) NEL CASO DI MERCE UNIONALE



Nel caso di elenco produttori corposo, è possibile aggiungere DSAN (specificando per ciascun item se si tratta di merce interamente fabbricata/prodotta o se la merce ha subìto l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, altrimenti proseguire con la compilazione proposta dal sistema cliccando su «Compila»



Selezionare una delle due opzioni:

- se la merce è **interamente fabbricata o prodotta** in Unione Europea (art.31 Reg. (UE) 2446/2015 – materie prime, prodotti agricoli o della caccia e della pesca, ecc.)
- se la merce **ha subìto in Unione Europea l'ultima lavorazione sostanziale** (art. 32-33-34 Reg UE 2446/2025)

La compilazione della dichiarazione di origine (così come l'inserimento della DSAN) comporta l'assunzione di responsabilità del firmatario - rappresentante legale dell'impresa.

Estratto Regolamento Delegato UE 2446/2015

Articolo 31

Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Articolo 32

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

Articolo 33

Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo.

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

Articolo 34

Operazioni minime

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;

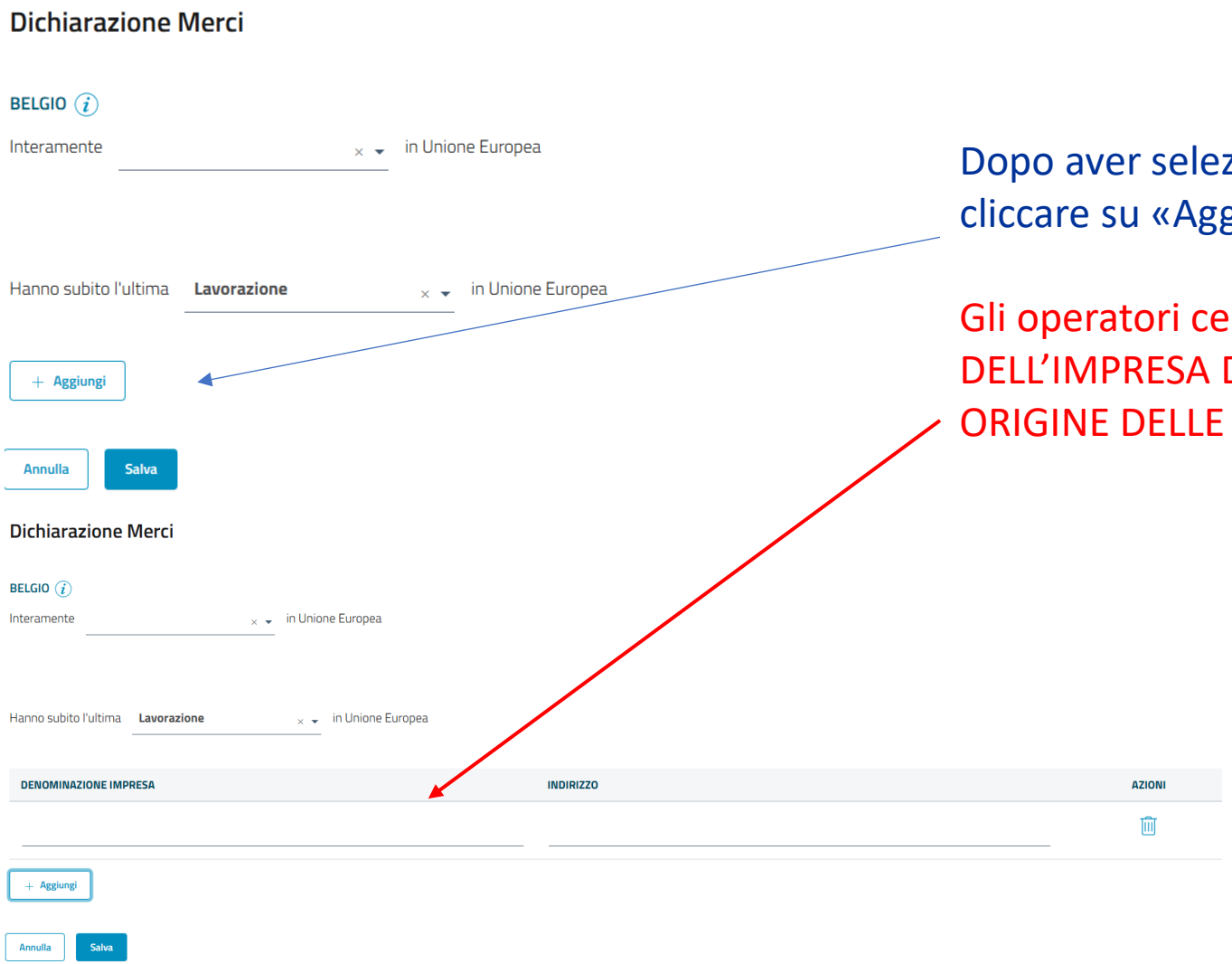
e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

Paese e Dichiarazione di origine (Casella 3 del CO) NEL CASO DI MERCE UNIONALE



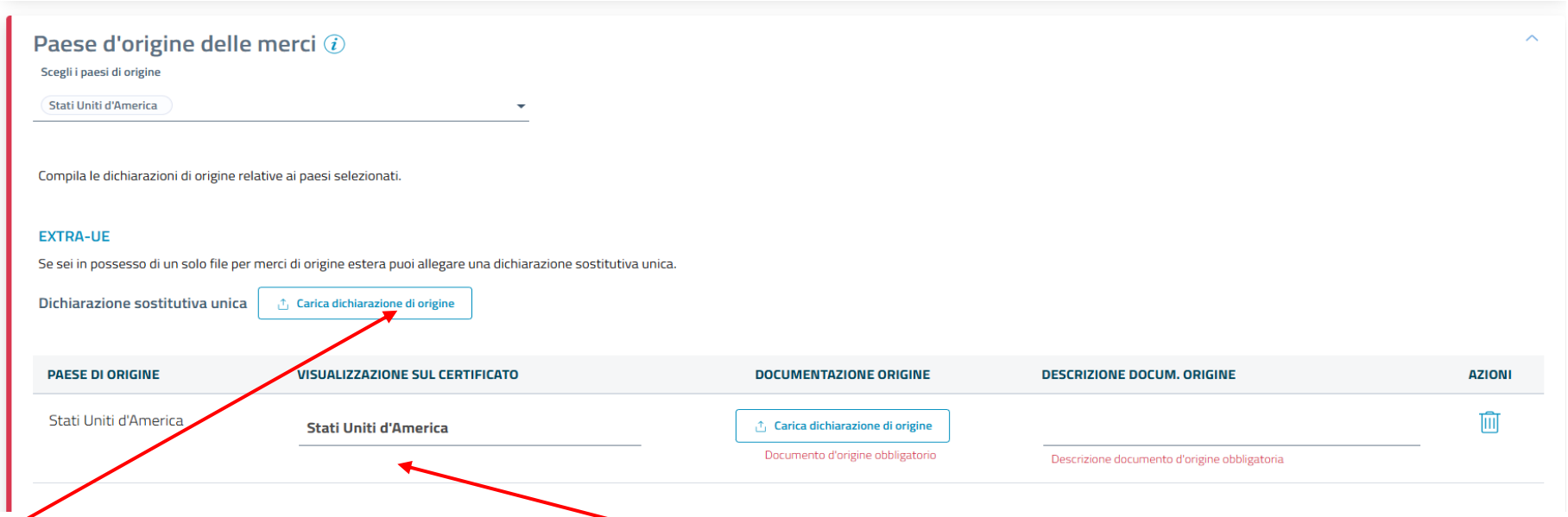
Dopo aver selezionato una delle due dichiarazioni occorrerà cliccare su «Aggiungi» e completare con i dati richiesti.

Gli operatori certificati anziché la DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA DOVRANNO INDICARE SOLTANTO «IL PAESE DI ORIGINE DELLE MERCI»

In caso di più prodotti la dichiarazione dovrà fare riferimento anche al numero di item progressivo indicato nella casella della descrizione merci.

Paese e Dichiarazione di origine (Casella 3 del CO) NEL CASO DI MERCE EXTRA-UE

Vedere slide successiva per la compilazione della **DICHIARAZIONE DI ORIGINE**



- «OPERATORI CERTIFICATI»: dovrà essere allegata **dichiarazione sostitutiva unica** con la sola indicazione dei Paesi Extra UE di origine riferiti agli articoli esportati.

- «OPERATORI NON CERTIFICATI»: dovrà essere allegata tutta la documentazione attestante l'origine Extra-UE delle merci come specificato alla slide 21. Se vengono inseriti più documenti occorrerà anche caricare dichiarazione esplicativa/riepilogativa dei documenti allegati con riferimento a ciascun item progressivo indicato nella casella della descrizione merci.

La compilazione della dichiarazione di origine (così come l'inserimento della DSAN) comporta l'assunzione di responsabilità del firmatario - rappresentante legale dell'impresa.

Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

OPERATORI NON CERTIFICATI:

Origine Italia: ragione sociale del produttore e indirizzo completo dello stabilimento produttivo oppure i riferimenti del documento comprovante origine (n./data/ente emittente). Attività di produzione dovrà risultare al Registro delle Imprese.

Origine UE: inserire i riferimenti del documento provante origine:

- Certificato di origine (n./data/CCIAA emittente)
- Certificazioni di qualità/sanitarie rilasciate da ente autorizzato (n./data/emittente) dalle quali risulti il Paese di origine delle merci
- Etichettature «made in» (se prevista specifica normativa) + dichiarazione sostitutiva (in casi particolari – contattare Ufficio Commercio Estero)
- Visure estere (da cui si evinca attività produttiva, certificazioni sanitarie)

Origine extra UE: occorre citare i riferimenti dei documenti provanti origine (n./data/ente emittente).

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine sono:

- certificato di origine «non preferenziale» emesso dalle autorità competenti straniere
- polizze di carico o lettere di vettura dalle quali risulti il Paese d'origine delle merci
- bollette doganali d'importazione
- certificati sanitari/conformità/qualità dai quali risulti il Paese d'origine delle merci
- etichettatura «Made in» *

TUTTI I DOCUMENTI VANNO ALLEGATI ALLA PRATICA

OPERATORI CERTIFICATI:
(AEO, esportatori autorizzati in Dogana, iscritti REX, operatori abituali con meccanografico convalidato)

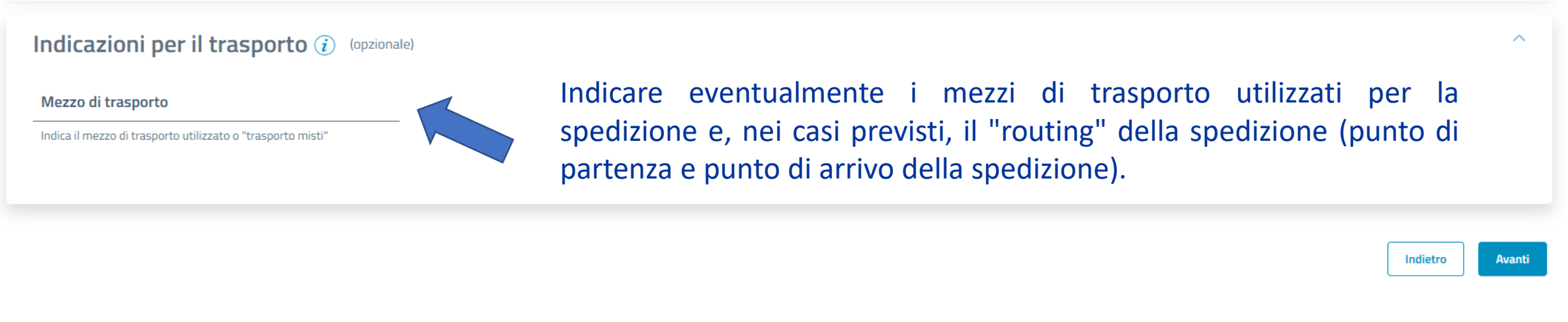
E' SUFFICIENTE INDICAZIONE DEL SOLO DEL PAESE DI ORIGINE

A SEGUITO DI CONTROLLO (PREVENTIVO O SUCCESSIVO) OCCORRERA' PRESENTARE DOCUMENTAZIONE ESAUSTIVA A PROVA DELL'ORIGINE DICHIARATA. Vedere indicazioni degli operatori NON certificati.

*** PRECISAZIONI SU ETICHETTA COME PROVA DI ORIGINE:**
etichetta non è prova in generale ma vale solo per specifici prodotti normati e deve ritenersi prova di origine residuale in casi eccezionali di totale mancanza di altra documentazione.
Opportuna foto della merce in spedizione con in evidenza eventuale numero di serie/lotto/ecc. che dovrà essere riportato in fattura e CO e da allegare DSAN in cui si confermi che etichetta è relativa alla specifica merce in esportazione.

Trasporto (Casella 4 del CO)

Vedere slide successiva per la compilazione della casella **TRASPORTO**



Indicare eventualmente i mezzi di trasporto utilizzati per la spedizione e, nei casi previsti, il "routing" della spedizione (punto di partenza e punto di arrivo della spedizione).

CASELLA 4: INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

FACOLTATIVA
PUO' ESSERE LASCIATA IN BIANCO

Se compilata può essere indicato in alternativa:

1. tipo di mezzo di trasporto utilizzato (**aereo, nave, autocarro,** ecc.) oppure dicitura **«trasporti misti»** se spedizione effettuata con mezzi differenti.

 Oltre al tipo di mezzo possono essere inseriti dettagli specifici del trasporto se esplicitamente previsti dalle autorità estere (es.: itinerario, porto di destino, containers, nome della nave, ecc.). In tal caso l'Ufficio camerale potrà richiedere esibizione di documenti o prova delle indicazioni riportate su CO.

2. «**Da stabilirsi**» nel caso non sia stato definito il trasporto.

SE INSERITE SUL CO
TUTTE LE INDICAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTI IN FATTURA

Fattura di esportazione



Cliccare per aggiungere fattura export

Fattura di esportazione



Scrivere il numero fattura con lo stesso formato come da documento.

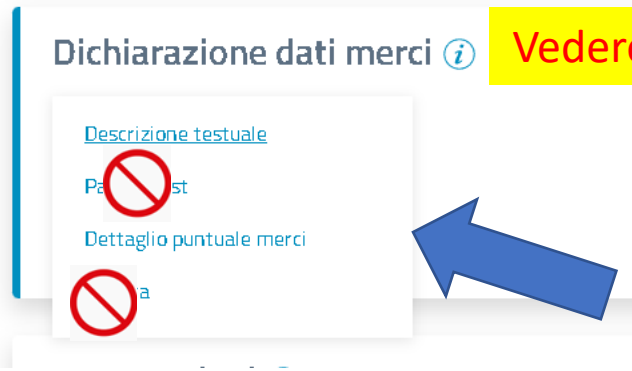
Inserire obbligatoriamente l'importo totale della fattura (non arrotondato): il dato non comparirà sul certificato di origine ma è necessario a fini statistici.

Per inserire i due decimali utilizzare come separatore il punto.

Cliccare se occorre aggiungere ulteriori fatture.

NOTA BENE: La fattura da allegare DEVE essere firmata digitalmente nel formato CADES(.P7M). Se richiesto anche visto poteri firma, sul documento di vendita vanno aggiunti nome e cognome del firmatario e firma autografa/olografa.

Descrizione merce/Quantità (Caselle 6 e 7 del CO)



Vedere slides successive per la compilazione casella **DESCRIZIONE MERCE** e casella **QUANTITA'**

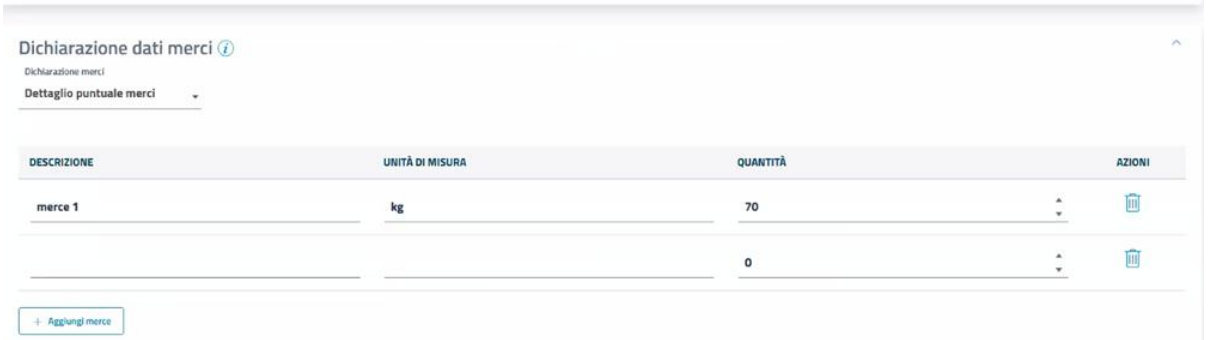
Selezionare solamente fra le dichiarazioni proposte una delle due seguenti:

- Descrizione testuale : campo a testo libero;
- Dettaglio puntuale merci: descrizione guidata per singolo articolo come da tabella proposta.

Descrizione testuale



Dettaglio puntuale merci



Si raccomanda, nel caricamento del descrittivo degli articoli, di NON UTILIZZARE LE TABULAZIONI, in quanto non riconosciute da sistema.

In attesa di ulteriori implementazioni del sistema, al momento NON è consentita l'emissione di Certificati di Origine MULTIPAGINA

CASELLA 6: DESCRIZIONE MERCE

Descrizione chiara e completa delle merci (utilizzando sia termini tecnici che la denominazione commerciale consueta) utile per la corretta classificazione doganale. **Indicazioni generiche NON sono ammesse.**

Ogni tipologia di articolo o prodotto deve essere elencato e preceduto da numero d'ordine progressivo (1,2,3…..).

PRECISAZIONI:

- **descrizione delle merci riscontrabile nella fattura di vendita: deve essere «conforme» e non «letterale».**
- **numero d'ordine rappresenta la numerazione progressiva dell'elenco delle merci e non il numero d'ordine del cliente.**
- indicazione delle marche/marcature, quantità e natura dei colli, potranno essere inserite soltanto se precisate anche nella fattura di vendita.
- per descrizioni particolarmente tecniche o difficoltà di traduzione, potranno essere richieste dichiarazioni/documenti/schede tecniche chiarificatrici o aggiuntive.
- evitare indicazioni di marchi

In caso di merce di origine multipla, deve essere chiaramente distinta la merce UE da quella extra UE.
E' opportuno che le differenti origini della merce siano riscontrabili in fattura anche al fine della corretta applicazione dei dazi sul valore.

Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

International Chamber of Commerce
ICC World Chambers Federation
Certificate of Origin
Accredited Chamber
IT1500201

CASELLA 6: DESCRIZIONE MERCE

NON SI POSSONO INDICARE:

- descrizioni generiche quali «prodotti chimici», «prodotti metallici», «macchinari», «parti di ricambio» , «kit», «accessori», ecc.
- prezzi delle merci
- sole sigle dei prodotti o altri codici
- marchi dei prodotti (è necessario comunque indicare il «tipo» di prodotto)
- riferimenti a numeri d'ordine, lettere di credito, origine della merce (fatta eccezione per certificati origine multipla)
- nome del produttore (sconsigliato dallo stesso Ministero a tutela della segretezza commerciale)
- «qualità» o «componenti» (es.: 50% - lino 50% seta in quanto non verificabili, gradazione alcolica, ecc.)
- scadenza della merce
- tariffa doganale
- scopo/utilizzo del prodotto

SE GLI ARTICOLI SONO NUMEROSI E LA CASELLA 6 RISULTA INSUFFICIENTE A CONTENERE L'ELENCO DELLE MERCI:

1. ACCORPARE PER VOCI OMOGENEE (IN BASE ALLA TARIFFA DOGANALE), MA IN OGNI CASO DIVISE PER EVENTUALI ORIGINI DIFFERENTI: IN TAL CASO INSERIRE SULLA FATTURA (ANCHE NELLE NOTE) UNO SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI ACCORPAMENTI (comprensivi delle corrispondenti quantità)

 oppure

2. RICHIEDERE PIU' CERTIFICATI FINO AD ESAURIMENTO DELLA MERCE IN SPEDIZIONE, SECONDO LE NORMALI MODALITA' DI COMPILAZIONE (in questo caso lo scarico della fattura a sistema dovrà essere, per ogni certificato, parziale)

Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

International Chamber of Commerce
ICC World Chambers Federation
Certificate of Origin
Accredited Chamber
IT1500201

PRECISAZIONE SUI «KIT», «ACCESSORI» E PEZZI DI RICAMBIO

Il kit o set, formato da più prodotti magari destinati ad uno specifico scopo (es. Kit di riparazione, set di sopravvivenza, ecc.) non può considerarsi doganalmente come un unico prodotto e pertanto non potrà avere una «unica» origine.

Nel caso perciò di invio di KIT/SET occorre dettagliare il contenuto dello stesso e essere a conoscenza dell'origine di ogni singolo prodotto che lo compone.

Unica eccezione è fatta per le BORSE PER IL PRONTO SOCCORSO (contenenti il necessario per il primo soccorso) in quanto "nominati in tariffa" (3006 5000 00) il cui produttore può considerarsi come l'assemblatore del kit stesso.

Per quanto riguarda gli accessori, pur essendo previsti doganalmente per alcune voci, vanno comunque dettagliati onde verificarne l'origine.

Per i pezzi di ricambio si rimanda a specifiche istruzioni pubblicate sul sito camerale.

CASELLA 7: QUANTITA’

Quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata.

La stessa **potrà essere espressa in varie unità di misura** (peso, volume, capacità, lunghezza, numero dei pezzi, ecc.) secondo la natura del prodotto esportato.

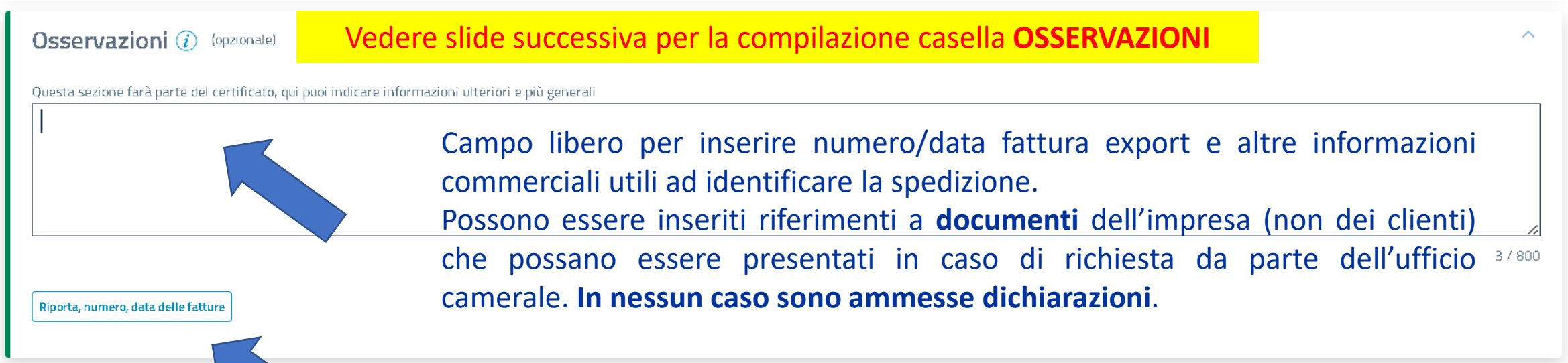
Non possono considerarsi UNITA’ DI MISURA:

- **CARTONI**
- **SET**
- **KIT**
- **CASSE**
- **CONFEZIONI**

QUALORA VENGA SCELTA UN'UNITÀ DI PESO, SARÀ NECESSARIO PRECISARE SE LE QUANTITÀ INDICATE CORRISPONDONO AL PESO NETTO O LORDO.

Occorre che le quantità indicate sul certificato siano riscontrabili e verificabili in FATTURA.

Osservazioni (Casella 5 del CO)



Campo libero per inserire numero/data fattura export e altre informazioni commerciali utili ad identificare la spedizione.
Possono essere inseriti riferimenti a **documenti** dell'impresa (non dei clienti) che possano essere presentati in caso di richiesta da parte dell'ufficio camerale. **In nessun caso sono ammesse dichiarazioni**.

Cliccare per riportare in modo automatico nel campo Osservazioni, numero e data fattura/e

CASELLA 5: OSSERVAZIONI

FACOLTATIVA

Riferimenti a documenti/indicazioni dell'impresa utili all'identificazione della spedizione.

Esempio:

- Numero di fattura di vendita
- Numero di packing list
- Numero ordine del cliente
- Numero del contratto
- Numero della licenza
- Numero del credito documentario
- Termini di resa (ICC INCOTERMS / INCOTERMS® seguito dall'anno dell'edizione concordata)
- Nome del produttore (SCONSIGLIATO - verrà SEMPRE verificato)

I riferimenti dei documenti/indicazioni devono essere riscontrabili in fattura e potranno essere richiesti in visione, a discrezione della Camera di Commercio.

NON SI POSSONO INDICARE:

- Menzioni discriminatorie
- Termini di pagamento
- Qualunque tipo di dichiarazione

Allegati – Opzioni richiesta (legalizzazioni, copie)



Cliccare per aggiungere eventuali altri documenti comprovanti l'origine merce o altri documenti collegati alla pratica (es. LC, packing list).

Cliccare per richiedere ANCHE visto su fattura (Vedere slide successiva)

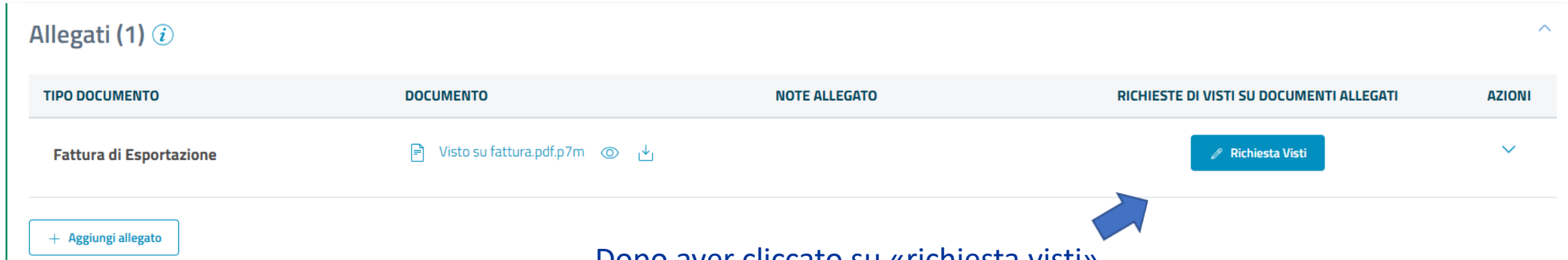


Selezionare solo se si richiede visto legalizzazione (ex-Upica) su Certificato.

Selezionare "copie" per numero copie aggiuntive richieste oltre alla copia già attribuita in automatico.

Selezionare solo se si richiede il visto legalizzazione (ex-Upica) sulla copia.

Richiesta di visto poteri firma su fattura di esportazione

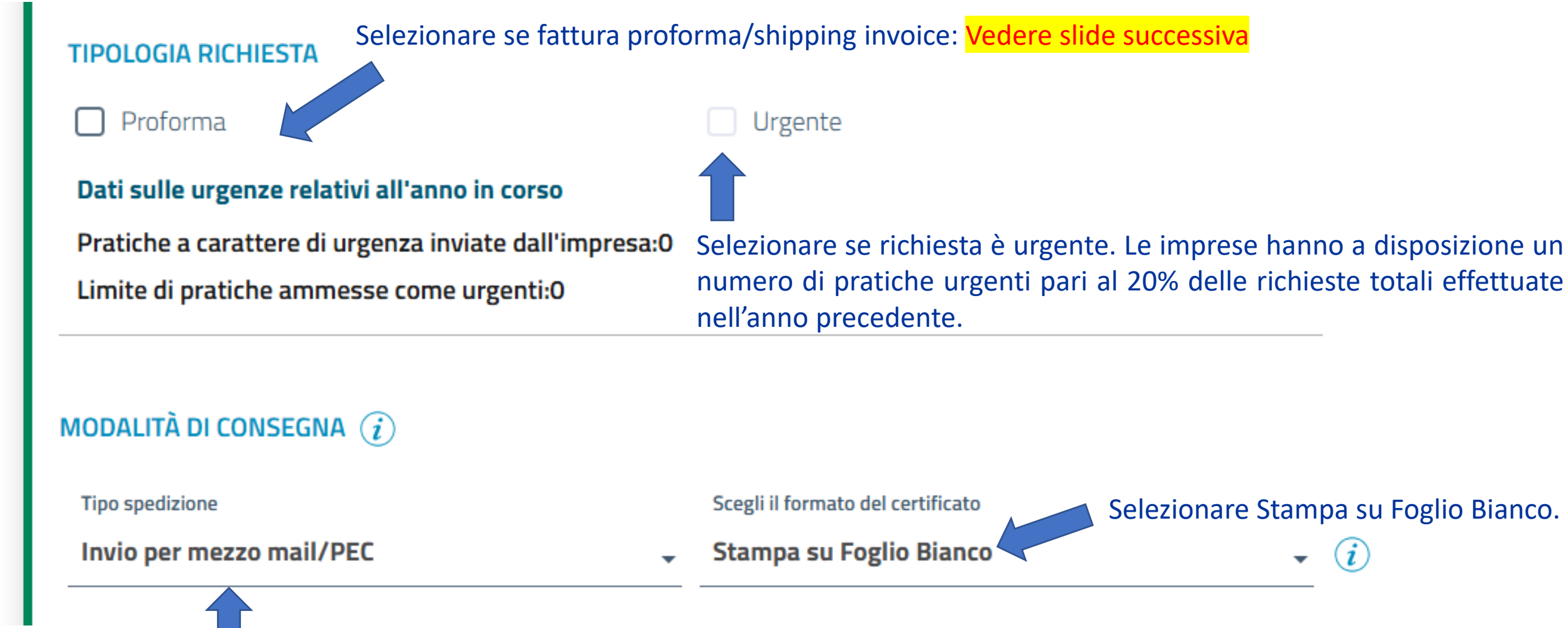


Dopo aver cliccato su «richiesta visti» compilare i campi proposti dal sistema



Il campo ««Descrizione documento» va compilato obbligatoriamente indicando il numero della fattura di esportazione così come risulta sul documento di vendita.

Proforma – Urgenze – Consegna



Selezionare se fattura proforma/shipping invoice: Vedere slide successiva

Selezionare se richiesta è urgente. Le imprese hanno a disposizione un numero di pratiche urgenti pari al 20% delle richieste totali effettuate nell'anno precedente.

Selezionare Stampa su Foglio Bianco.

È obbligatorio inserire come modalità consegna "Invio per mezzo mail/PEC".

CERTIFICATO PRO FORMA – PRO FORMA CERTIFICATE

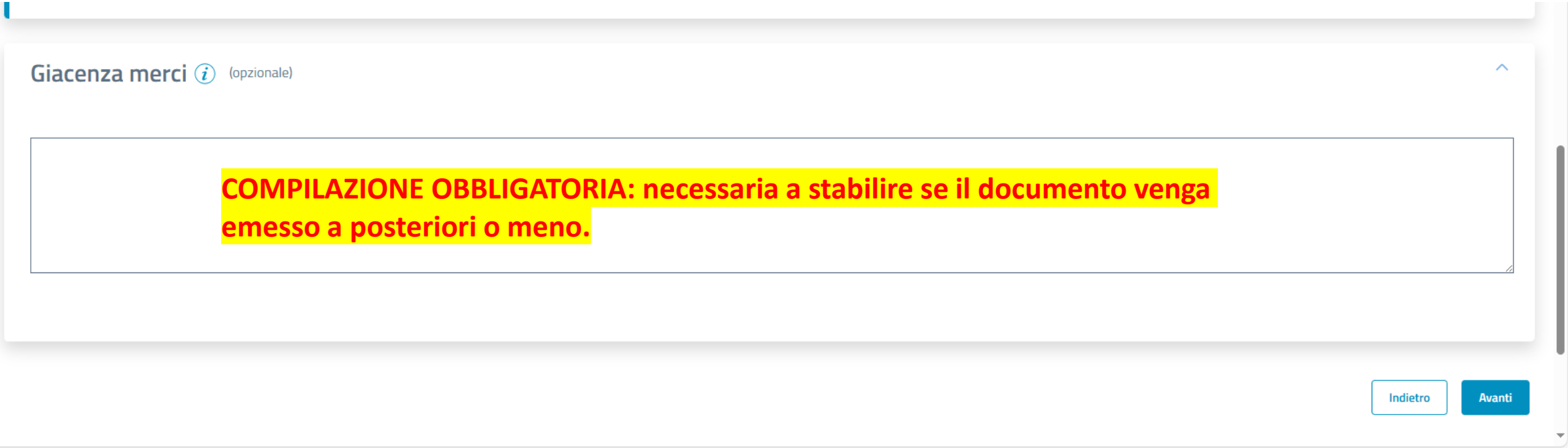
In linea generale il CO va presentato con la fattura definitiva.

E' possibile che venga richiesto un CO anche senza che si concluda una transazione commerciale (come nel caso di esportazioni temporanee per partecipazione a fiere o ad appalti o comunque per operazioni che si tradurranno in future esportazioni).
In tal caso, la richiesta di CO avverrà con una FATTURA PRO FORMA O SHIPPING INVOICE O LISTA VALORIZZATA e verrà emesso un **Certificato PRO FORMA, la cui dicitura comparirà sul documento dopo apposizione di apposito flag.**

Sarà altresì necessario inserire DSAN con la motivazione della richiesta di CO a fronte di fattura pro forma: l'Ufficio si riserva la richiesta di eventuale ulteriore documentazione, prima di emissione.

La funzione del certificato rimane inalterata, in quanto il documento deve essere **collegato a merce effettivamente in uscita dal territorio doganale** pertanto procedure e controlli sull'origine rimangono quelli previsti per i certificati in generale.
La Camera di Commercio potrà chiedere prova della avvenuta uscita della merce dal territorio UE e la successiva fattura definitiva.

Giacenza



SPEDIZIONE NON ANCORA AVVENUTA (merce non ancora uscita dal territorio doganale unionale).

Indicare:

Spedizione non ancora avvenuta, luogo di giacenza e data della dichiarazione.

In caso di controllo successivo potranno essere richieste le prove della spedizione a conferma della dichiarazione resa.

SPEDIZIONE GIA' AVVENUTA (merce già uscita dal territorio doganale unionale).

Indicare:

Spedizione avvenuta in data …. da ……

Estremi dei documenti doganali di spedizione.

Se la spedizione è stata effettuata da oltre 30 gg, il CO è A POSTERIORI (ISSUED RETROSPECTIVELY) .

Vedere slide successiva per la richiesta del Certificato a posteriori

CERTIFICATO A POSTERIORI - ISSUED RETROSPECTIVELY

Il CO viene normalmente rilasciato quando le merci sono in corso di spedizione.

Può essere eventualmente ammessa (**ma deve considerarsi pratica eccezionale**) l'emissione di un **Certificato A POSTERIORI/ISSUED RETROSPECTIVELY quando la SPEDIZIONE DELLA MERCE - ossia l'uscita dal territorio doganale - indipendentemente dalla data della fattura, è già AVVENUTA.**

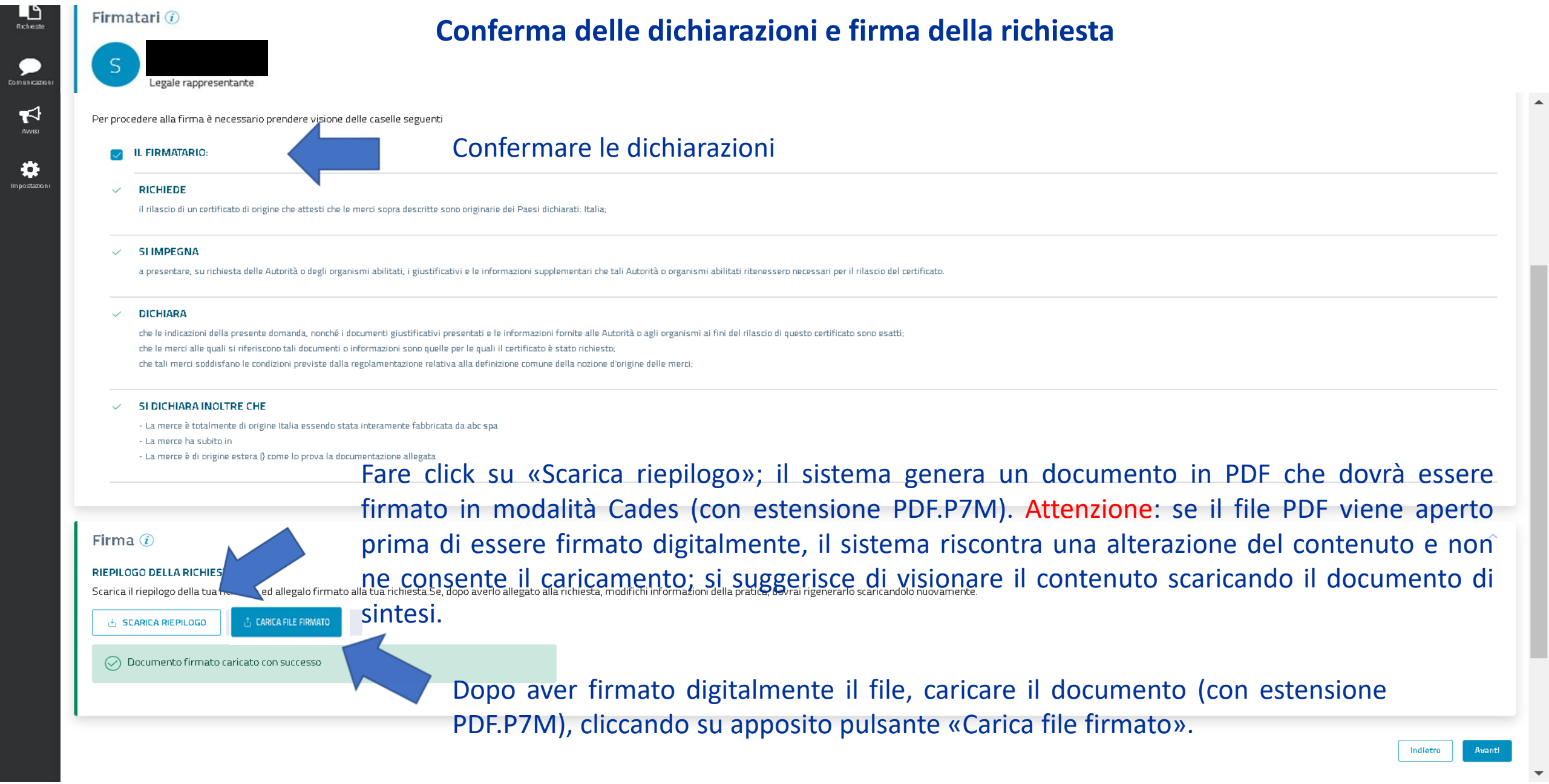
NON POTRANNO ESSERE IN OGNI CASO EMESSI CO PER ESPORTAZIONI (SPEDIZIONI) EFFETTUATE OLTRE I 6 MESI

Il rilascio del CO RETROSPETTIVO è subordinato ad alcune condizioni e i documenti da allegare alla pratica sono:

- **richiesta scritta e motivata dello speditore (sotto forma di DSAN) dove sia dichiarato che per la fattura di esportazione collegata non è stato precedentemente richiesto alcun Certificato e indicati i documenti relativi alla spedizione**
- **documenti doganali comprovanti avvenuta spedizione**
- **richiesta dell'importatore/acquirente straniero che giustifichi ritardo richiesta CO**
- **presentazione dei documenti giustificativi dell'origine in quanto il CO dovrà essere sottoposto a controllo preventivo**

La Camera di Commercio potrà rifiutare emissione del CO nel caso non siano soddisfatte o ritenute insufficienti le condizioni sopra indicate.

Conferma delle dichiarazioni e firma della richiesta



Confermare le dichiarazioni

Fare click su «Scarica riepilogo»; il sistema genera un documento in PDF che dovrà essere firmato in modalità Cades (con estensione PDF.P7M). Attenzione: se il file PDF viene aperto prima di essere firmato digitalmente, il sistema riscontra una alterazione del contenuto e non ne consente il caricamento; si suggerisce di visionare il contenuto scaricando il documento di sintesi.

Dopo aver firmato digitalmente il file, caricare il documento (con estensione PDF.P7M), cliccando su apposito pulsante «Carica file firmato».

Cliccare su Avanti

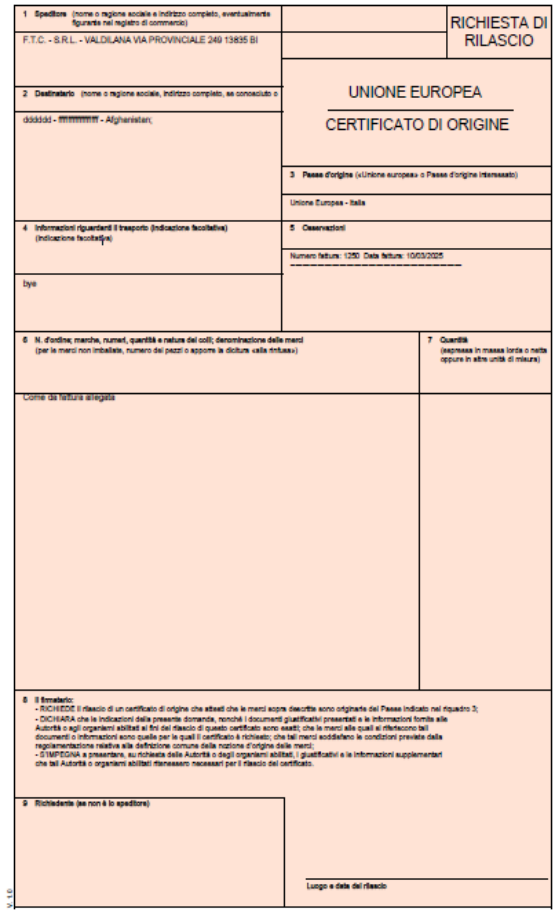
Fac-simile «documento di sintesi»

ALLA CCIAA DI
SEDE:

Il/La sottoscritto/a **********, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa ********** con sede in **********, codice fiscale ********** e partita IVA **********, iscritta nella Camera di Commercio di********
al numero ******

CHIEDE

Il rilascio del Certificato d'Origine aggiungendo le seguenti informazioni utili per l'ottenimento e presentando l'istanza tramite **********, codice fiscale **********



1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)

F.T.C. - S.R.L. - VALDILANA VIA PROVINCIALE 249 13835 BI

RICHIESTA DI RILASCIO

2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o

ddddd - ffffffffff - Afghanistan;

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ORIGINE

3 Paese d'origine («Unione europea» o Paese d'origine interessato)

Unione Europea - Italia

4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) (indicazione facoltativa)

5 Osservazioni

Numero fattura: 1250 Data fattura: 10/03/2025

bye

6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)

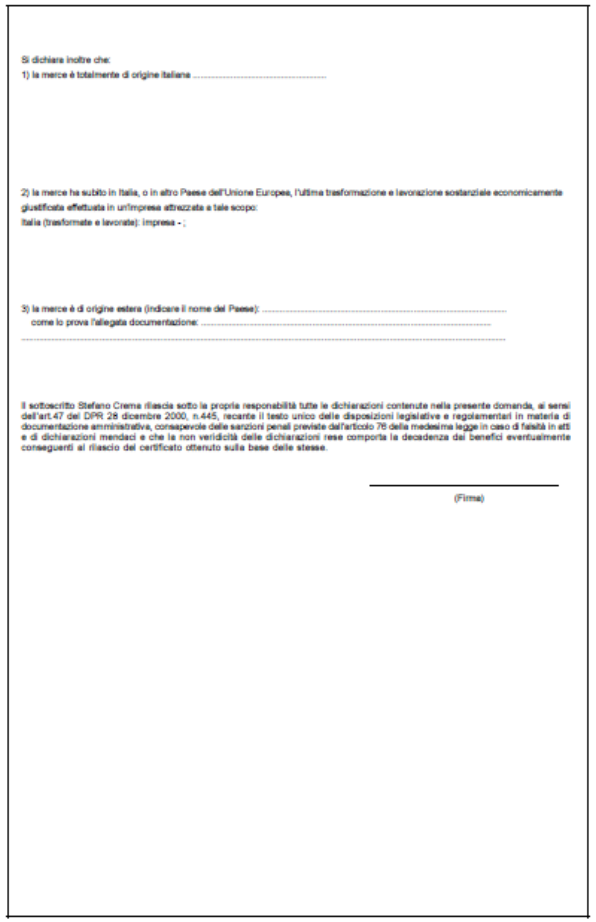
7 Quantità (espressa in massa lorda o netta oppure in altra unità di misura)

Come da fattura allegata

8 Il firmatario:
- RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del Paese indicato nel riquadro 3;
- DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle Autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti; che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto; che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci;
- S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle Autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali Autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.

9 Richiedente (se non è lo speditore)

Luogo e data del rilascio



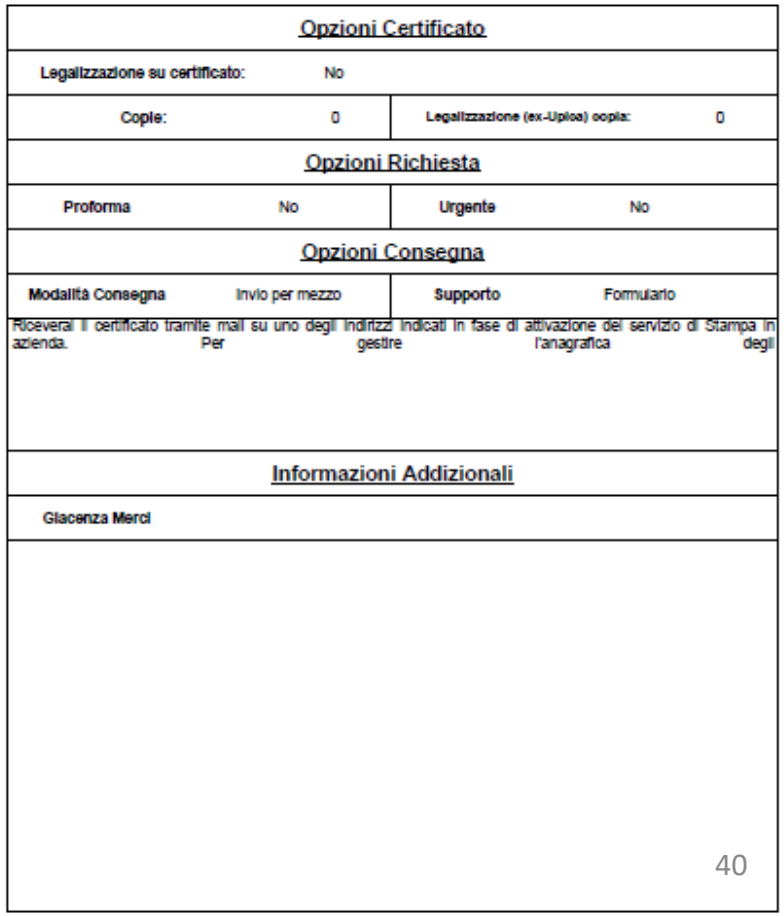
Si dichiara inoltre che:
1) la merce è totalmente di origine italiana

2) la merce ha subito in Italia, o in altro Paese dell'Unione Europea, l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo:
Italia (trasformate e lavorate): impresa - ;

3) la merce è di origine estera (indicare il nome del Paese):
come lo prova l'allegata documentazione:
.....

Il sottoscritto Stefano Creme rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

(Firma)



Opzioni Certificato

Legalizzazione su certificato:	No		
Copie:	0	**Legalizzazione (ex-Uplica) copia:**	0

Opzioni Richiesta

Proforma	No	**Urgente**	No

Opzioni Consegna

Modalità Consegna	Invio per mezzo	**Supporto**	Formulario

Riceverai il certificato tramite mail su uno degli indirizzi indicati in fase di attivazione del servizio di Stampa in azienda. Per gestire l'anagrafica degli

Informazioni Addizionali

Giacenza Merci

Camera di Commercio Genova

Progetto SEI
Sostegno all'Export dell'Italia

International Chamber of Commerce
ICC World Chambers Federation
Certificate of Origin
Accredited Chamber
IT1500201

RICHIEDENTE: RESPONSABILITA'

La richiesta di certificato d'origine deve essere sottoscritta con firma digitale da Legale Rappresentante/Procuratore delegato, ossia colui che ha poteri di rappresentanza dell'impresa, in possesso di delega formale a sottoscrivere atti che lo impegnano nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui nominativo risulti depositato al Registro delle Imprese competente (es: presidente, amministratore delegato, procuratore legale).

ATTENZIONE: NEL CASO I POTERI SIANO ATTRIBUITI A FIRMA CONGIUNTA!

Il legale rappresentante sottoscrive la richiesta di certificato e si assume le responsabilità personali (amministrative e penali) sulle dichiarazioni effettuate (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000) impegnandosi a fornire la documentazione a comprova dell'origine dichiarata ed eventuali ulteriori giustificazioni.

Note per l'elaborazione

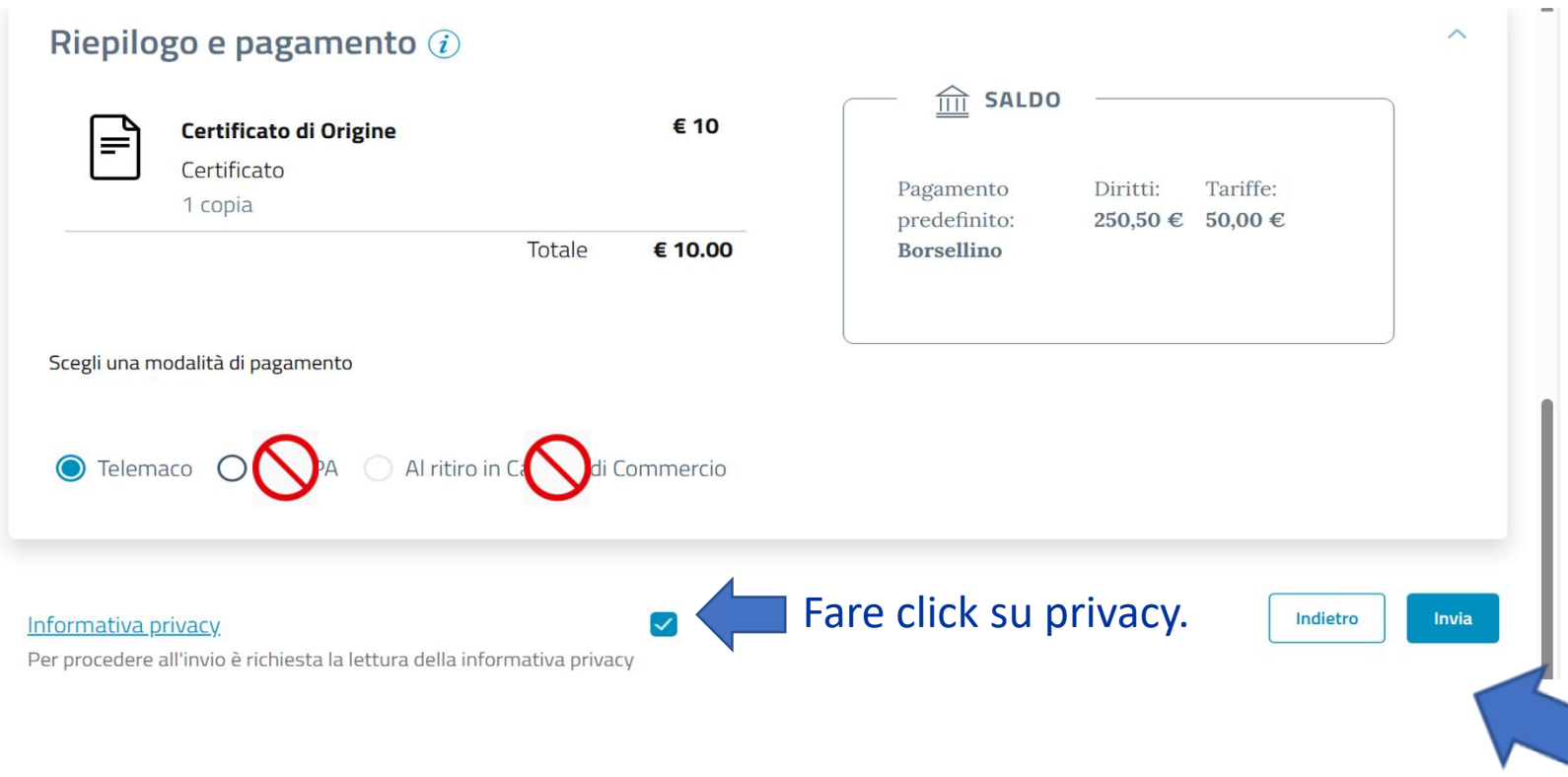


- Numero e data della fattura. Nel caso di fattura pro forma, anteporre l'acronimo «PF» al numero del documento. Nel caso in cui il certificato venga richiesto solo per una parte degli articoli indicati in fattura, in tale campo andrà specificato che la fattura è a scarico parziale con relativa motivazione. Ad esempio:

Se si tratta di imballaggio (ad esempio pallets) fatturato ma non certificato	*indicare: «Numero e data fattura a scarico parziale in quanto non è richiesta certificazione di origine per l'imballaggio»*
Se il certificato viene richiesto soltanto per una parte del materiale oggetto dell'esportazione *(sia che non venga richiesta la certificazione di origine dal cliente, sia che l' impresa non sia in grado di risalire all'origine certa del materiale)*	*indicare «Numero e data della fattura scaricata parzialmente. Non verranno richiesti ulteriori certificati» In questo caso la fattura di vendita non potrà riportare alcun riferimento all'origine delle merci per gli articoli non certificati*
Se richiesti più certificati a fronte della stessa fattura	*per ogni pratica indicare: «Numero e data della fattura scaricata parzialmente»*

N.B.: Eventuali chiarimenti in merito alla natura dei prodotti o alla documentazione allegata andranno forniti sottoforma di DSAN firmata digitalmente e allegata alla pratica

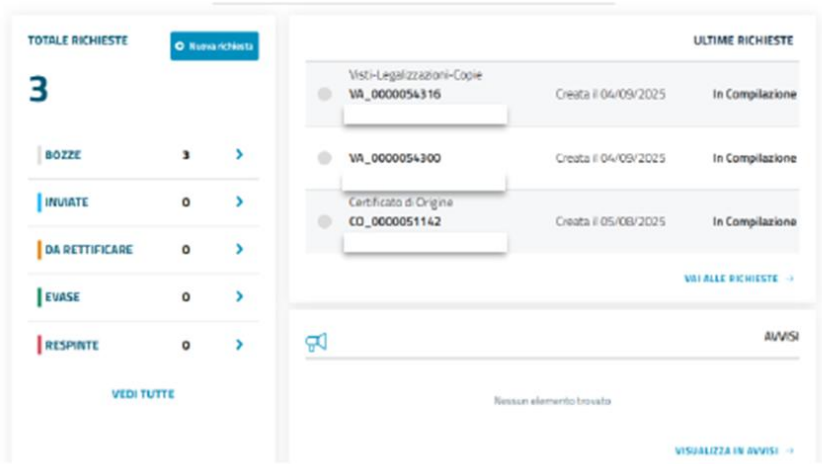
Riepilogo e pagamento



Fare click su privacy.

Premere invia per spedire la pratica.

Il sistema permette di monitorare in tempo reale lo stato della pratica ed eventualmente intervenire nel caso in cui la Camera di Commercio richieda delle modifiche alla richiesta (pratiche da rettificare – pratiche respinte).



Se la pratica è stata trasmessa correttamente, dopo averla elaborata, la Camera di Commercio trasmetterà via PEC e email (all'indirizzo di posta comunicato con Modulo di adesione al servizio) il file contenente il certificato ed eventuali visti sulla fattura. Per la stampa del Certificato si rimanda alla slide 4 mentre il file contenente il visto andrà stampato (con stampante a colori) sul retro del documento di vendita precedentemente allegato alla pratica telematica.

Sia i Certificati di origine che i visti sulle fatture sono corredati di QR Code, Identificativo univoco e Secure Token, necessari alla verifica in Banca Dati Nazionale (https://co.camcom.infocamere.it)